

**Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società
ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l.**

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali gli Enti soci esercitano le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l., attraverso l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo".

2. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo all'attività dei propri uffici, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata aventi valenza generale o specifica per l'Ente interessato. Nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Art. 2 - Funzione di indirizzo

3. L'Assemblea dei Soci assolve la funzione di indirizzo mediante la partecipazione degli Enti nelle modalità indicate nello statuto societario.

Art.3 - Funzione amministrativa di centrale di committenza

4. Ciascun Ente concorre all'individuazione dei fabbisogni degli Enti destinatari delle procedure aggregate nelle modalità individuate dall'Ordinamento.

5. Ciascun Ente, in qualità di Stazione Appaltante, per ciascuna procedura di affidamento non rientrante nella tipologia di appalti aggregati, approva apposita determinazione a contrarre che individui il soggetto responsabile, il contenuto, i criteri e le modalità di espletamento della procedura stessa.

Art. 4 - Funzione di controllo.

1. La funzione di controllo è intesa come verifica dell'attuazione degli indirizzi degli Enti e delle relative modalità di svolgimento da parte della società.

2. Gli enti soci esercitano le seguenti tipologie di controllo:

2.1. controllo economico-finanziario che risponde all'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria si svolge in coerenza con i dati di previsione ovvero se richiede interventi correttivi. Tale attività è espletata mediante i poteri esercitati dall'Assemblea dei Soci e attraverso la ratifica delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2.2. controllo gestionale che risponde all'obiettivo di verificare "in tempo reale" la rispondenza delle determinazioni societarie agli obiettivi della stessa e alle esigenze specifiche di ciascun Ente socio destinatario degli effetti del provvedimento. Tale attività è espletata attraverso la previa comunicazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e la ratifica delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni dell'organo amministrativo.

3. L'attività di controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del c.c.

Art. 5 - Informazione e trasparenza

1. Ciascun Ente, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle società, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi e degli altri Soci.

2. La società è tenuta a fornire, a richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle società. Resta fermo il richiamo alle norme del codice civile in materia di pubblicità e in particolare degli adempimenti previsti dall'art. 2497-bis del medesimo.

Art. 6 - Disposizione transitoria

1. L'attuazione del presente Regolamento integra, per quanto non espressamente previsto ovvero incompatibile, i vigenti regolamenti comunali.

2. Ciascun Ente Socio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo e la società, nella prima seduta utile, recepisce nel proprio statuto e negli strumenti di controllo societario, di cui ai precedenti articoli, doveri ed obblighi che ne conseguono.